Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 29 aprile 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 29 APRILE 1952:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 314 del 13 marzo 1952, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(1305)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 agosto 1951
registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1951
registro Difesa-Marina n. 10, foglio n. 357

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR MILITARE

Comando Gruppo Mezzi d'Assalto

CHERSI Egil di Matteo e di Barte Caterina, nato a San Pietro (Dalmazia) il 29 luglio 1915, capitano commissario:

« Operatore dei Mezzi d'Assalto subacquei si sottoponeva a lungo, estenuante e pericoloso allenamento e dopo aver partecipato come riserva ad alcune operazioni di forzamento di basi nemiche era incaricato di dirigere ed eseguire altra operazione di forzamento durante la quale, scoperto, attaccato e affondato il sommergibile sul quale era imbarcato, s'inabissava con esso, vittima del suo nobile slancio ».

(Mediterraneo Orientale, luglio agosto 1942).

RATTAZZI Mameli fu Attilio e di Devoti Maddalena, nato a Genova l'8 giugno 1919, sottotenente di vascello:

« Volontario nei Mezzi d'Assalto di superficie e subacquei, partecipava a numerose operazioni dimostrando in ogni occasione slancio, capacità e coraggio. Ricostituitosi dopo l'armistizio il Gruppo, chiedeva ed otteneva di partecipare ad operazione bellica la cui preparazione era particolarmente ardua e pericolosa. Nel corso di esercitazione, in seguito ad avaria dell'apparecchio subacqueo, immolava la giovane vita, lasciando esempio di cosciente e coraggiosa dedizione al dovere ».

(Zone di operazioni, 26 marzo 1942 8 giugno 1944).

GNECCO Ernesto di Ettore e di Cavallini Palmira, nato a Genova il 16 maggio 1915, sottotenente medico:

« Ufficiale medico di eminenti qualità si prodigava senza riposo per portare il suo contributo scientifico alla difficile, pericolosa e lunga preparazione del personale dei Mezzi d'Assalto. Al di là del suo dovere e per l'impulso della sua generosità, chiedeva ed otteneva di partecipare ad un'azione dei Mezzi d'Assalto subacquei. Durante la rotta di avvicinamento al porto nemico il sommergibile sul quale era imbarcato veniva attaccato e con esso s'inabissava, vittima del suo nobile slancio ».

(Mediterraneo Orientale, luglio agosto 1942).

A VIVENTI

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

Comando Gruppo Mezzi d'Assalto

NIZZI Salvatore, nato ad Agrigento il 14 gennaio 1919, sottocapo sommozzatore, matr. 83091:

« Sottonocchiere, specializzato sommozzatore, dopo lungo e faticoso addestramento, comandato per azioni di sabotaggio contro piroscafi avversari in porto estero, riusciva con somma perizia, fredda determinazione e coraggio a portare a compimento l'incarico affidatogli. Esempio di abnegazione, sprezzo del pericolo ed elevato sentimento del dovere ».

(Mediterraneo Orientale, maggio giugno 1943).

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR MILITARE

Comando Gruppo Mezzi d'Assalto

COSULICH Giuseppe di Giuseppe e di Dollenz Irene, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 25 maggio 1914, tenente di vascello (ora capitano di corvetta):

« Al comando di un mezzo speciale silurante della Marina eseguiva una missione di ricognizione offensiva nelle acque di una delle più munite basi nemiche. Incurante della possibile e soverchiante reazione nemica, rimaneva nella zona oltre il previsto deciso a non lasciar niente di intentato per il raggiungimento dello scopo prefisso. Dava così prova di brillanti doti militari, spirito aggressivo e fermissimo attaccamento al dovere ».

(Acque di Malta, notte sul 18 maggio 1942).

CROCE AL VALOR MILITARE

Comando Gruppo Mezzi d'Assalto

MAZZONI Italo fu Lorenzo e di Manzoni Antonietta, nato a Milano il 14 ottobre 1916, 2° capo motorista navale, matricola 35009;

CEROLINI Goffredo di Giuseppe e fu Briccia Zefferina, nato a Civitanova Marche (Macerata) il 4 marzo 1917, sergente motorista navale, matricola 29053:

« Volontario nei Mezzi d'Assalto di superficie della Marina militare dimostrava in numerose azioni belliche in Africa e sulle opposte rive dell'Adriatico coraggio, decisione, spirito di sacrificio ed abilità professionale ».

(Mar Mediterraneo, 1942 1943; Mar Adriatico, 1944).

(6236)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1804.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 918 e 28 aprile 1951, n. 769;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 novembre 1950, n. 918;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 1. — All'elenco delle Facoltà, è aggiunto quanto appresso:

n. 5) Facoltà di agraria.

Dopo l'attuale art. 37, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

« *Ordinamento della Facoltà di agraria* ».

Art. 38. — La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 39. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di anni quattro, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 40. — Gli insegnamenti per la laurea in scienze agrarie sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1) Botanica generale;
2) Botanica sistematica;
3) Zoologia generale;
4) Entomologia agraria;
5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6) Zoognostica;
7) Mineralogia e geologia;
8) Chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica;
9) Chimica organica;
10) Matematica;
11) Fisica;
12) Principi di economia politica e di statistica.

Fondamentali del 2° biennio:

1) Patologia vegetale;
2) Chimica agraria (biennale);
3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
4) Coltivazioni arboree;
5) Zootecnica generale;
6) Zootecnica speciale;
7) Economia e politica agraria (biennale);
8) Estimo rurale e contabilità;
9) Microbiologia agraria e tecnica;
10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
13) Industrie agrarie enologia, caseificio, oleificio.

Insegnamenti complementari:

1) Genetica;
2) Viticoltura (semestrale);
3) Orticoltura e floricoltura (semestrale);
4) Alpicoltura e selvicoltura;
5) Olivicoltura (semestrale);
6) Zoocolture (avi. api, bachi, coniglicoltura);
7) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
8) Diritto agrario;
9) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
10) Igiene zootecnica.

L'insegnamento di zoologia generale può essere comune con quello di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti biennali di agronomia generale e coltivazioni erbacee, di chimica agraria e di economia e politica agraria comportano un solo esame alla fine del biennio.

Art. 41. — Tutti gli insegnamenti oltre alle lezioni, alle dimostrazioni pratiche ed agli esercizi di laboratorio, comportano visite di istruzione ed escursioni.

Art. 42. — Per l'ammissione agli esami sottoindicati gli studenti dovranno attenersi alle seguenti norme:

L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica.

L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica.

L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di chimica organica.

L'esame di zoologia generale deve precedere quello di entomologia agraria.

L'esame di zootenica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

L'esame di topografia e costruzioni rurali deve precedere quello di idraulica agraria.

Art. 43. — I giovani forniti di altra laurea o diploma, che aspirino al conseguimento della laurea in scienze agrarie non possono essere ammessi ad un corso superiore al secondo.

Art. 44. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del se-

condo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Lo studente è tenuto inoltre a superare una prova pratica sulle discipline di indole professionale.

Art. 45. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento scelto col benestare del professore di una delle discipline comprese nel programma d'insegnamento;

b) nello svolgimento di due tesi orali su materie diverse da quella della tesi scritta, sempre però di indole tecnica ed applicativa.

La dissertazione scritta in triplice esemplare con i titoli delle due tesi orali, scelte da ciascun candidato, dovrà essere presentata alla Segreteria della Facoltà un mese prima della data dell'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1805.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161, 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:

6) Filosofia del diritto.

Dopo l'art. 25 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 26. — L'esame di laurea in scienze politiche consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta liberamente dal candidato su un tema da lui scelto nelle materie della Facoltà delle quali abbia dato saggio negli esami di profitto;

b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini;

c) in una discussione su almeno due fra tre tesi orali, liberamente scelte dal candidato nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione scritta.

L'attuale art. 31 relativo al corso di laurea in lettere e filosofia è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facoltà di cui abbia sostenuto il relativo esame;

b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea ».

Attuale art. 41 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

7) Radioattività;
8) Meccanica statistica;
9) Spettroscopia;
10) Fisica tecnica.

Attuale art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di:

12) Storia delle matematiche.

Attuale art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:

13) Storia delle matematiche;
14) Meccanica statistica.

All'attuale art. 49, è aggiunto il seguente comma:

« L'argomento della dissertazione scritta, per tutti i tipi di laurea, deve riferirsi solo ad una delle materie del corso delle quali il candidato abbia dato saggio negli esami di profitto ».

Attuale art. 53. — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'esame di « fisiologia generale » non può essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di « anatomia umana »; l'esame di « tecnica e legislazione farmaceutica » non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di « chimica farmaceutica » e di « farmacologia e farmacognosia »; l'esame di « chimica bromatologica » non potrà essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame del 2° corso di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica ».

Attuale art. 59. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dissertazione scritta scelta nell'ambito delle materie alle quali il laureando è stato iscritto e dalle quali ha superato l'esame, deve essere accettata dal professore della materia e deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dall'inizio dell'esame di laurea:

f) prova orale di cultura tecnica ».

Attuale art. 60. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica e in chimica industriale possono essere ammessi al 4° anno per la laurea in farmacia, qualora abbiano superato un esame di chimica farmaceutica (1ª e 2ª parte del corso biennale), abbiano frequentato per un anno il corso biennale di fisiologia generale, e abbiano superato almeno un esame di materia biologica, comprendendo come tale anche la chimica biologica ».

Il presente decreto, munitó del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 80. — FRASCA

LEGGE 8 aprile 1952, n. 356.

Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M,* annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dal decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, che stabiliscono varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:

Art. 5. — L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'art. 23 del regolamento sugli assegni di imbarco è calcolato in ragione di lire 2 giornaliere per ogni individuo.

Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto art. 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 440 e da lire 200 a lire 220.

Art. 6. — La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'art. 24 del regolamento è elevato da lire 18 a lire 24 per tonnellata o frazione di tonnellata.

Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto art. 24 sono rispettivamente elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 33, da lire 14,40 a lire 18, da lire 30 a lire 44 e da lire 45 a lire 66.

I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso art. 24 sono stabiliti in lire 33 per i sottufficiali e in lire 22 per i sottocapi e comuni.

Art. 7. — Le misure dell'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'art. 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 360 e da lire 90 a lire 180.

Art. 8. — Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'art. 26 del regolamento sono rispettivamente elevati da lire 180 a lire 360, da lire 150 a lire 300, da lire 120 a lire 220, da lire 75 a lire 110.

Art. 9. — L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'art. 28 del regolamento è elevato da lire 1,20 a lire 1,50 per ciascun allievo.

La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto art. 28 è elevata da lire 75 a lire 110.

Art. 12. — Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'art. 45 del regolamento sono elevati, rispettivamente, da lire 6 a lire 10 e da lire 4 a lire 6.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950.

Art. 4.

Al maggior onere di complessivi 730 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*.

Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari corpi ed agli allievi della Accademia navale.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più d'una delle quote previste dalla tabella). E' fatta eccezione per il solo assegno del n. 19 che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di L. 145 per la posizione di armamento e di L. 110 per quella di riserva, quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

L'assegno in comando spetta per il comando di singola unità o per quello di gruppi di unità.

I dieci anni di servizio effettivo si computano dalla data di nomina ad ufficiale.

Il periodo d'imbarco è quello effettivamente compiuto su navi in armamento e riserva.

Per gli ufficiali del genio navale (D.M.) provenienti dalla ex scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.E.M.M. non è richiesta la condizione di 10 anni di servizio da ufficiale ed è consentito, ai fini della determinazione della misura degli assegni di cui alla presente tabella, il cumulo dei periodi di imbarco da ufficiale con quelli da sottufficiale.

GRADI CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO					DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA					ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO			
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno di 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno di 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e			
	15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. – Ammiraglio di armata	3005	2935	2900	2860	2700	1655	1585	1550	1510	1350	205	155	130	110
2. – Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti	2195	2125	2090	2050	1890	1250	1180	1145	1105	945	205	155	130	110
3. – Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	1780	1710	1690	1640	1480	1045	970	935	900	740	205	155	130	110
4. – Contrammiraglio e gradi corrispondenti	1315	1240	1205	1170	1010	810	740	700	665	505	205	155	130	110
5. – Capitano di vascello in comando o capo di Stato Maggiore di forza navale	1045	1045	1010	970	810	640	640	605	570	405	—	—	—	—
6. – Capitano di vascello e gradi corrispondenti altri incarichi	845	845	810	775	610	540	540	505	470	305	155	155	130	110
7. – Capitano di fregata in comando oppure capo di Stato Maggiore di forza navale o sottocapo di Stato Maggiore della squadra quando abbia già esercitato il prescritto periodo di comando nel grado	845	845	810	775	610	540	540	505	470	305	—	—	—	—
8. – Capitano di fregata e gradi corrispondenti altri incarichi	710	710	675	640	475	475	475	440	400	240	155	155	130	110
9. – Capitano di corvetta in comando	685	685	650	610	450	460	460	425	385	225	—	—	—	—
10. – Capitano di corvetta e gradi corrispondenti altri incarichi (1)	630	630	595	560	395	430	430	395	360	200	155	155	130	110
11. – Tenente di vascello in comando	520	520	520	485	320	360	360	360	325	160	—	—	—	—
12. – Tenente di vascello e gradi corrispondenti – Ufficiale in 2ª – 1° direttore del tiro – Direttore di macchina - Capo servizio E.R.T. di corazzate e incro-														

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E.R.T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado nel comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 9.

Segue TABELLA *A*.

GRADI - CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO					DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA					ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO			
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e			
	15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ciatori da 10.000 tonnellate - Capitano delle armi navali addetto al servizio artiglieria del Comando in capo delle forze navali - Capitano armi navali destinato alle artiglierie sulle corazzate e incrociatori da 10.000 tonnellate (1)	380	380	380	340	180	290	290	290	250	90	—	—	—	—
13. - Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Direttore del tiro unico - 2° e 3° direttore del tiro - Capitano armi navali destinato alle artiglierie Ufficiale di rotta Capo servizio S.I.S. (servizio informazioni segrete) alle dipendenze del Comando in capo delle forze navali - Capo servizio E.R.T - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo Aiutante di bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capitano del genio navale capo del 7° reparto Capo servizio sanitario - Capo servizio di commissariato - Capo servizio religioso - Ufficiale preposto agli allievi dell'Accademia navale su nave scuola - Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P. (1)	325	325	325	290	125	260	260	260	225	65	—	—	—	—
14. - Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Altri incarichi	260	260	260	225	60	230	230	230	195	35	130	130	130	110
15. - Sottotenente di vascello e guardiamarina in comando.	340	340	340	340	180	250	250	250	250	90	—	—	—	—
16. - Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª Direttore del tiro unico - Direttore di macchina.	215	215	215	215	55	190	190	190	190	25	—	—	—	—
17. - Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti - 2° e 3° direttore del tiro - Ufficiale di rotta - Capo servizio E.R.T. - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capo servizio sanitario - Capo servizio di commissariato - Ufficiale pagatore - Ufficiale preposto														

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

Segue TABELLA *A*.

GRADI - CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale	con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale	con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
agli allievi su navi scuola - Sottotenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P.	200	200	200	200	35	180	180	180	180	20	—	—	—	—
18. - Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi	160	160	160	160	—	160	160	160	160	—	110	110	110	110
19. - Ufficiali o aspiranti G.N. o R.T.M. o D.M.	35	35	35	35	35	20	20	20	20	20	—	—	—	—
20. - Ufficiali del C.E.M.M. di qualunque grado, in comando. .	340	340	340	340	180	250	250	250	250	90	—	—	—	—
21. - Ufficiali del C.E.M.M. di qualunque grado, altri incarichi	290	290	290	290	170	205	205	205	205	85	110	110	110	110
22. - Allievi dell'Accademia navale durante il periodo di imbarco compreso tra il termine degli studi a terra e la nomina ad aspirante	—	—	—	—	110	—	—	—	—	55	—	—	—	—

TABELLA *B*.

Assegni giornalieri spettanti ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia *effettiva responsabilità del materiale*.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a secondo capo.

GRADO	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO — con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA — con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	DESTINAZIONI SU NAVI IN DISPONIBILITÀ — con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	ALTRE DESTINAZ. DI SERVIZIO — con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) CATEGORIE: *Elettricisti - Radiotelegrafisti - Aiutanti - Siluristi - Torpedinieri - Meccanici - Motoristi navali - Fuochisti A - Specialisti direzione tiro.*															
Capi 1ª classe:															
Conduttori di macchine	262	234	208	180	226	198	172	144	154	126	100	72	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio . .	234	208	180	154	204	176	150	122	142	116	88	62	—	—	—
Altri incarichi	216	190	162	136	190	162	136	108	136	108	82	54	61	40	21
Capi 2ª classe:															
Conduttori di macchine	216	216	190	162	184	184	156	130	118	118	92	64	—	—	—

Segue: TABELLA *B*.

GRADO	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				DESTINAZIONI SU NAVI IN DISPONIBILITÀ				ALTRE DESTINAZ. DI SERVIZIO		
	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	180	180	154	126	156	156	128	100	104	104	78	50	—	—	—
Altri incarichi	172	172	144	118	148	148	120	94	100	100	74	46	40	40	21
Capi 3ª classe:															
Conduttori di macchine	172	172	172	144	142	142	142	116	84	84	84	58	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	144	144	144	118	120	120	120	94	74	74	74	46	—	—	—
Altri incarichi	136	136	136	108	114	114	114	86	70	70	70	44	21	21	21
B) CATEGORIE: *Cannonieri A Cannonieri artificieri Carpentieri Fuochisti O Palombari.*															
Capi 1ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	226	198	172	144	196	170	142	116	138	112	84	58	—	—	—
Altri incarichi	208	180	154	126	182	156	128	100	132	104	78	50	61	40	21
Capi 2ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	172	172	144	118	148	148	120	94	100	100	74	46	—	—	—
Altri incarichi	162	162	136	108	140	140	114	86	98	98	70	44	40	40	21
Capi 3ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	136	136	136	108	114	114	114	86	70	70	70	44	—	—	—
Altri incarichi	126	126	126	100	106	—	106	80	66	66	66	40	21	21	21
C) CATEGORIE: *Marinai Segnalatori Cannonieri Istruttori educazione fisica Furieri Infermieri Musicanti Trombettieri Portuali.*															
Capi 1ª classe:															
Comandanti di unità	262	234	208	180	226	198	172	144	154	126	100	72	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	208	180	154	126	182	154	128	100	132	104	78	50	—	—	—
Altri incarichi	190	162	136	108	168	140	114	86	124	98	70	44	61	40	21
Capi 2ª classe:															
Comandanti di unità	216	216	190	162	184	184	156	130	118	118	92	64	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	154	154	126	100	134	134	104	80	94	94	66	40	—	—	—
Altri incarichi	144	144	118	90	126	126	100	72	90	90	64	36	40	40	21
Capi 3ª classe:															
Comandanti di unità	172	172	172	144	142	142	142	116	84	84	84	58	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	118	118	118	90	100	100	100	72	64	64	64	36	—	—	—
Altri incarichi	108	108	108	82	92	92	92	64	60	60	60	32	21	21	21

TABELLA *C*.

Assegni di bordo giornalieri spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di *armamento*. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi; per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

GRADI E INCARICHI	CATEGORIE DEL C.E.M.M.		
	Elettr. - Radiotelegr. - Aiut. Silur. - Torped. Meccan. Motor-Nav. - Fuochisti A - Spec. direzione tiro	Cannonieri A Cannonieri art. Carpentieri Fuochisti O Palombari	Marinai Segnal. - Cannon. - Istr. ed. fis. Furieri - Infer. Music. - Trombet. - Portuali
Secondi capi			
Comandanti di unità	—	—	110 —
Conduttori di macchina	110 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali			
Segretari al dettaglio	90 —	80 —	75 —
Comunque imbarcati	80 —	70 —	60 —
Sergenti e sottocapi volontari			
Comandanti di unità	—	—	80 —
Conduttori di macchina	80 —	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni - Segretari comandi navali			
Segretari al dettaglio	60 —	50 —	35 —
Comunque imbarcati	55 —	40 —	30 —
Comuni di 1ª classe volontari			
Comunque imbarcati	40 —	36 —	28 —
Comuni di 2ª classe volontari			
Comunque imbarcati	26 —	18 —	9 —
Sergenti e sottocapi di leva e raffermati di leva			
Comandanti di unità	—	—	75 —
Conduttori di macchina	75 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali -			
Segretari al dettaglio	50 —	37 —	28 —
Comunque imbarcati	40 —	35 —	21 —
Comuni di 1ª classe di leva e raffermati di leva			
Comunque imbarcati	30 —	22 —	18 —
Comuni di 2ª classe di leva e raffermati di leva			
Comunque imbarcati	26 —	18 —	9 —

TABELLA *D*.

Maggiori assegni giornalieri spettanti ai sottufficiali e militari del C.E.M.M. imbarcati

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F* limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento:*

1\. – Ai brevettati idrofonisti; ecogoniometristi e radaristi: sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato . . . . L. 60

2\. – Ai puntatori scelti; ai telemetristi e stereotelemetristi: sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:

a) destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro; mitraglieri. » 30

b) destinati ai cannoni di piccolo calibro sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso) . . . . » 40

c) destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre . . . . » 50

d) destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di apparecchiatura di punteria generale . . . . » 60

e) puntatori scelti centrali . . . . » 70

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento ed in quella di riserva* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi).

3\. - Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonnellate L. 30

4\. – Ai panettieri . . . . » 30

5\. – Ai conduttori di autoveicoli . . . . » 30

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi).

6\. – Agli incaricati del servizio radiotelefonico:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L.	50
Secondi capi	»	35
Sergenti e sottocapi	»	30
Comuni	»	20

Segue TABELLA *D*.

7. – Ai fuochisti motoristi navali per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	L.	18

8. – Ai militari facenti funzioni di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense)	»	40
9. – Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio	»	40
10. – Ai militari del C.E.M.M. addetti ai reparti aerei di bordo	»	18
11. – Ai militari del C.E.M.M. addetti al servizio di serpante	»	60
12. – Ai fuochisti O per caldaie a carbone nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, sergenti, sottocapi e comuni	»	15

TABELLA *E*

Trattamento tavola alle mense di bordo

(Articoli 11 e 12 del Regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

MENSE	POSIZIONE DELLE NAVI		
	Armamento	Riserva	Disponibilità o allestimento
Mensa di ufficiale ammiraglio	425	320	—
Mensa di comandante di nave (capitano di vascello o di fregata)	375	275	—
Mensa ufficiali	250	190	(a) 54
Mensa aspiranti e allievi Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali	110	80	—
Quote di aumento			
Per la mensa ammiraglio	30	22	—
Per la mensa di un solo commensale (comandante ed ufficiali)	50	35	—
Per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali)	30	22	—
Per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali)	18	10	—
Mensa sottufficiali	100	75	25
Quote di aumento per mense sottufficiali			
Per la mensa con meno di sei commensali	10	7	5
Per la mensa da sei commensali a meno di dieci	5	5	2

(a) Quando sulle navi in disponibilità e presso i gruppi amministrativi non è costituita la mensa, l'assegno di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti:

Capitano di vascello	L.	54
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	»	35
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	18

TABELLA F.

Assegni spettanti al personale imbarcato su esploratori, cacciatorpediniere, *corvette, torpediniere, cacciasommergibili, cannoniere, posamine e dragamine.*

(Art. 29 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.E.M.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento.

Ufficiali

Ufficiale ammiraglio	L. 70 —
Ufficiale superiore	» 35 —
Ufficiale inferiore	» 20 —

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 15 —
Sergenti e sottocapi	» 10 —
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 10 —

TABELLA G.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili.

(Articoli 30, 31 e 32 del regolamento).

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali e sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento, fatta eccezione pei numeri 3 e 4.

1) *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche)*:

Ufficiali di qualsiasi grado	Capo flottiglia	L. 180
	Capo squadriglia	» 140
	Comandante di unità	» 90
	Osservatore	» 55
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi		» 25
Sergenti e sottocapi		» 20
Comuni di 1ª e 2ª classe		» 10

2) *Navi che compiono campagne idrografiche, cablografiche o addette a compiti connessi con il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi.*

a) A tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche o, per il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi delle coste nazionali:

		In Mediterraneo	Non in Mediterraneo
		—	—
Ufficiali superiori	L.	215	325
Ufficiali inferiori	»	160	245
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	»	110	175
Sergenti e sottocapi	»	55	85
Comuni di 1ª e 2ª classe	»	35	50

b) Al personale del C.E.M.M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera *a*):

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 45
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 20

3) *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni*:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 11	Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco o sbarco
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 5	

Segue: TABELLA G

4) *Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite e noleggiate*:

Ufficiali e assimilati della Marina militare	Comandante militare o commissario se capitano di vascello o grado corrispondente - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	L. 900	Cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione alla anzianità di servizio o di imbarco.
	Comandante militare o commissario se capitano di fregata o grado corrispondente - Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	» 630	
	Comandante militare o commissario se capitano di corvetta o grado corrispondente - Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	» 540	
	Comandate militare o commissario se tenente di vascello o grado corrispondente - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	» 270	
	Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo	» 270	

Ufficiali superiori con determinato incarico	Soprassoldo di altri « incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tab. *A*, posizione armamento).
Ufficiali inferiori con determinato incarico	Soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, nn. 13 e 17, posizione armamento).
Ufficiali e sottufficiali di garanzia	Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.

5) *Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a ditte private*:

Ufficiali di qualsiasi corpo: commissari	Ufficiali superiori: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, posizione armamento).
	Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, nn. 13 e 17, posizione armamento).
Sottufficiali: Sovraccarico	Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (tabella *B*, posizione armamento) o di « comunque imbarcato » (tabella *C*, posizione armamento) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste

TABELLA H

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o in allestimento.

(Art. 33 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L*. n. 1, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

Capitano di vascello	L. 115	Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 160, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e d'imbarco.
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	» 90	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 30	

Capi di 1ª classe	L. 45	Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13, 14 e 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado e all'anzianità di imbarco.
Capi di 2ª classe	» 40	
Capi di 3ª classe	» 35	
Secondi capi	» 28	
Sergenti e sottocapi volontari	» 10	
Sottocapi di leva	» 5	
Comuni di 1ª classe volontari	» 7	
Comuni di 1ª classe di leva	» 4	
Comuni di 2ª classe volontari o di leva	» 3	

TABELLA I.

Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su navi della marina militare.

(Art. 34 del regolamento).

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 e 14 della tabella *A* ed alle colonne 13, 14, 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo:

Ufficiali superiori	L. 70
Ufficiali inferiori	» 45
Ufficiali subalterni	» 30
Capi di 1ª classe	» 25
Capi di 2ª classe	» 20
Capi di 3ª classe	» 18
Secondi capi	» 14
Sergenti e sottocapi	» 10
Comuni	» 5

TABELLA L.

Assegni di bordo eventuali.

(Art. 35 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1) *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva quando non possono alloggiare a bordo della unità su cui sono imbarcati è dovuto un assegno giornaliero pari ad un quarto dell'indennità di missione.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè designati ad imbarcare su navi in costruzione o allestimento quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio.

L'assegno è cumulabile con qualsiasi altro assegno d'imbarco ed è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'Amministrazione.

Segue TABELLA L.

2) *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 60
Capi di 2ª classe	» 54
Capi di 3ª classe	» 45
Secondi capi	» 40

3) *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sergenti e sottocapi	L. 90
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 45

4) *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un soprassoldo di L. 10 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5) *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato, esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio, spetta un assegno giornaliero di L. 8 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6) *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 45 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7) *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 20 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

TABELLA *M.*

Assegni di cancelleria.
(Art. 27 del regolamento).

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL NAVIGLIO DELLO STATO	QUOTE mensili lire
A	1	Comando in capo di armata	22.050
	2	Comando in capo di squadra	16.536
	3	Comando di divisione	5.511
	4	Comando di flottiglia e gruppi navali corrispondenti	1.830
	5	Comando di squadriglia e gruppi navali corrispondenti	1.101
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	7.350
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	5.511
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	4.410
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	3.675
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	2.940
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	2.205
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	1.836
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini	1.470
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	918
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini	366
B		Per i comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni squadra	1.836
	2	Per ogni divisione	1.575
	3	Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente	735
	4	Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente	294
	5	Per ogni unità	183
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera *A*):	
	1	Gruppi composti di 10 unità o meno	918
	2	Gruppi di oltre 10 unità	1.284

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

LEGGE 9 aprile 1952, n. 357.

Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazione agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'art. 3 della legge 23 aprile 1949, numero 165 ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1952, n. 358.

Classificazione nella rete delle strade statali del tratto collegante la strada statale n. 7 « Appia » con l'Aeroporto di Ciampino-Est.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali, il tratto collegante la strada statale n. 7 « Appia » con l'Aeroporto di Ciampino-Est;

Visto il voto 12 giugno 1951, n. 137, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il voto 29 ottobre 1951, n. 3350, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione seconda);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificato, nella rete delle strade statali, il tratto, collegante la strada statale n. 7 « Appia », con l'Aeroporto di Ciampino-Est.

Tale nuova strada è iscritta, nell'elenco delle strade statali, con le seguenti indicazioni: Diramazione della strada statale n. 7 « Via Appia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 359.

Autorizzazione all'emissione di un francobollo e di una cartolina postale celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale nonchè una cartolina postale a ricordo della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposto del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo e di una cartolina postale celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei valori stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952, n. 360.

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — SCELBA — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Chieti, Como, Catanzaro, Reggio Calabria, Savona e Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Chieti, Como, Catanzaro, Reggio Calabria, Savona e Piacenza, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° maggio 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1952
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 219. — GRIMALDI

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Firenze e Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Firenze e di Padova, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° maggio 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1952
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 218. — GRIMALDI

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1952.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Ente economico A.C.L.I. », con sede in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo « Ente economico A.C.L.I. » di Terni in data 18 febbraio 1952, dalle quali risulta che l'Ente stesso trovasi in grave stato di insolvenza, in quanto la sua situazione patrimoniale presenta un attivo di L. 2.164.347 contro un passivo di L. 7.645.000;

Visto il telegramma 10 marzo 1952, n. 2534, del Prefetto di Terni;

Sentito in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale delle cooperative, espresso nella seduta del 2 aprile 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di adottare il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa della Società predetta;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « Ente economico A.C.L.I. », con sede in Terni, costituita con atto 25 ottobre 1948 del notaro Federici, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Umberto Apicella è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione al decreto commissariale 26 settembre 1951, concernente l'autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Terni.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 31 gennaio 1952, a parziale modifica del decreto commissariale n. 60775/2400579 in data 26 settembre 1951, l'autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per l'acquisto dal Demanio dello Stato di un'area edificatoria in Terni della superficie di metri quadri 4470 deve intendersi concessa alle seguenti condizioni:

a) che il suolo acquistato per il prezzo di L. 890.000 sia destinato alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino con i locali per l'asilo nido, sotto pena di risoluzione del contratto per il caso di diversa utilizzazione;

b) che la vendita è fatta, per quanto non previsto nel contratto, sotto l'osservanza del capitolato, di cui all'art. 12 del regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, da allegarsi al contratto stesso per formarne parte integrante.

(1895)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 marzo 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philip J. Conley, Console degli S. U. A. a Milano.

(1816)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova è vacante la cattedra di diritto romano cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1946)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati d'identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle autorità alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Napoli, i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

tipo: Fiat 500; telaio n. 002036; motore n. 002058;
tipo: Fiat 508; telaio n. 015615; motore senza numero;
tipo: Bianchi S. 5; telaio illeggibile; motore n. 15285.

(1929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Società Anonima Argenterie d'Italia, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 311-MI.

(1746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636,50
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,89	637,25
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	638 —
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	636,75

Media dei titoli del 29 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,10
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	637,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1951 al 31 marzo 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951		54.268		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	988.634		907.819	
residui	143.662		433.227	
Totale		1.132.296		1.341.046
In conto movimento di capitali: competenza	187.612		46.681	
residui	6.084		41.778	
Totale		193.696		88.459
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.671.290		1.540.504	
Conti correnti	2.761.445		2.669.705	
Incassi da regolare	1.281.979		1.265.173	
Altre gestioni	1.491.239		1.390.731	
Totale		7.205.953		6.866.113
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	584		578	
Pagamenti da regolare	116.809		155.162	
Altri crediti	2.049.794		2.142.506	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	2.009		1.601	
Totale		2.169.196		2.299.847
Totale generale incassi e pagamenti		10.755.409		10.595.465
Fondo di cassa al 31 marzo 1952				(1) 159.944
Totale a pareggio		10.755.409		10.755.409

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		(1) 159.944	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	144		
Pagamenti da regolare	111.255		
Altri crediti	264.732		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	252		
Totale crediti		376.383	
In complesso			536.327
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.188.803		
Conti correnti	276.386		
Incassi da regolare	50.636		
Altre gestioni	230.895		
Totale debiti			2.746.720
Situazione del Tesoro (passività)			2.210.393

(1) Compreso il ricavato netto della sottoscrizione B.T.N. il cui importo dovrà essere successivamente passato ad un fondo speciale di Tesoreria ai sensi dell'art. 9 della legge 14-12-1951, n. 1325 (importo lordo al 29 febbraio 1952 milioni 143.325).

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(1976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1945 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
				Lire
Serie D	167352	Tesoreria provinciale di Reggio Calabria	Evoli Tiberio fu Giacomo, dom. a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria)	50.000
» D	167353	Come sopra	Come sopra	50.000
» E	168683	Tesoreria provinciale di Torino	Aglietto Maria fu Giuseppe ved. Candelo, dom. a Torino, via Coazze n. 2	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	538601	Gioffrè Santi fu Domenico, dom. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta)	525 —
Rendita 5 % (1935)	159824 (solo nuda proprietà)	Bellentani Maria Teresa fu Aristide, minore sotto la patria potestà della madre Zucchinetti Maria fu Giovanni Battista, dom. a Pallanza (Novara), con usufrutto a quest'ultima	265 —
Id.	176244 (solo nuda proprietà)	Allopito Paolo di Pietro, dom. in Torino, con usufrutto ad Allopito Pietro di Alessandro	2.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	394097	Vecchio Anna Maria di Lorenzo, moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno), con vincolo dotale	1.750 —
Id.	386075	Pastore Fiorentina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Negro Irene di Giuseppe vedova Pastore, dom. a Torino	756 —
Id.	513108	D'Agostino Giuseppina di Nunziato o Annunziato, moglie di Lione Salvatore, dom. a Cassano Ionio (Cosenza), vincolata per dote	644 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959):

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
			Lire
Serie A 969777	Tesoreria provinciale di Savona	Maffei Rosa fu Bernardo ved. Peirano, dom. in Genova, viale Garbieni n. 1	5.000
» B 786598	Come sopra	Come sopra	10.000
» B 786443	Come sopra	Come sopra	10.000
» A 1489082	Tesoreria provinciale di Torino	Polcenigo Ottaviano fu Raffaele, dom. a Torino in via Luisa del Carretto n. 24	5.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

(1542) Roma, addì 31 marzo 1952 *Il direttore generale:* DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto del torrente Savena e suoi affluenti in provincia di Bologna

Nel tratto del torrente Savena e suoi affluenti, dalle sorgenti fino al ponte della strada che congiunge Monzano a Loiano, attraverso Bibulano, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino al 15 gennaio 1955.

La Sezione provinciale di Bologna della Federazione italiana della pesca sportiva provvederà a delimitare tali tratti di corsi d'acqua mediante l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la scritta «Divieto di pesca».

(1856)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto 695 dell'8 maggio 1933, a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Palma Cristofaro fu Raffaele e fu Filomeno Vincenza, classe 1892, distretto militare di Napoli, ex tenente colonnello, decreto 29 settembre 1917: a partire dal 3 novembre 1950.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 26 febbraio 1920: a partire dal 3 novembre 1949.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 14 agosto 1936: a partire dal 3 novembre 1949.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 18 febbraio 1943: a partire dal 3 novembre 1949.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 27 ottobre 1950: a partire dal 3 novembre 1949.

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

Palma Cristofaro fu Raffaele e fu Filomeno Vincenza, classe 1892, distretto militare di Napoli, ex tenente colonnello, regio decreto 20 dicembre 1923: a partire dal 3 novembre 1950.

Palma Cristofaro fu Raffaele e fu Filomeno Vincenza, classe 1892, distretto militare di Napoli, ex tenente colonnello, regio decreto 26 marzo 1925: a partire dal 3 novembre 1950.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 7 aprile 1921: a partire dal 3 novembre 1949.

Ercolani Alceo di Augusto e di Foschi Celeste, classe 1899, distretto militare di Viterbo, ex maggiore, regio decreto 1º luglio 1938: a partire dal 3 novembre 1949.

CROCE AL VALOR MILITARE

Tortonesi Carlo di Tortonesi Olga, classe 1916, distretto militare di Ferrara, ex sergente, regio decreto 22 dicembre 1941: a partire dal 19 gennaio 1949.

Tortonesi Carlo di Tortonesi Olga, classe 1916, distretto militare di Ferrara, ex sergente, regio decreto 22 novembre 1950: a partire dal 19 gennaio 1949.

D'Amore Giovanni fu Giuseppe e fu Fusaro Elvira, classe 1892, distretto militare di Caserta, ex tenente colonnello, decreto Presidenziale 12 luglio 1950: a partire dal 28 dicembre 1948.

Fracassi Giovanni di Antonio e di Benucci Annunziata, classe 1900, distretto militare di Firenze, ex tenente, decreto Presidenziale 22 settembre 1950: a partire dal 14 febbraio 1949.

(1778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Loiano (Bologna)

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1952, n. 819, è stato approvato, con una limitazione, il piano di ricostruzione di Loiano (Bologna), vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e, sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni, a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(1891)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ultimo capoverso del n. 1 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1952, relativo al concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » in data 28 febbraio 1952, n. 51.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1952 con cui è stato bandito un concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Decreta:

L'ultimo capoverso del n. 1 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1952 di cui alle premesse è soppresso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1952
Registro Esteri n. 32, foglio n. 257. — BARNABA

(1940)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso Università o Istituti superiori o Laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Ritenuta l'opportunità di conferire a giovani laureati in scienze agrarie borse di studio per il perfezionamento presso Università o Laboratori esteri nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a due borse di studio, da usufruirsi presso Università o Istituti superiori o Laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno, a decorrere dalla data che verrà determinata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, e l'importo, comprensivo anche delle spese di viaggio, viene fissato in L. 800.000 lorde.

L'Università, Istituto superiore o Laboratorio presso i quali dovranno essere usufruite le borse anzidette saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie presso una Università italiana entro il periodo che va dal 31 dicembre 1949 al 31 dicembre 1951.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono farne domanda, su carta legale da L. 32, a questo Ministero (Direzione generale della produzione agricola Divisione V).

La domanda deve contenere le proprie generalità e la propria residenza e deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nel settore del caseificio;

7) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Nella domanda dovrà essere inoltre specificato quali siano le lingue straniere che il candidato è in grado di usare correntemente.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, Divisione V, non più tardi del 15 giugno 1952.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali o ferroviari; dopo la data medesima non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Ministero delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già usufruito di altra borsa di studio prima dell'anno accademico 1951-52.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 6.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta di tre membri: un direttore ordinario di 1ª classe di Istituto di sperimentazione agraria, presidente, un professore universitario, un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 6°.

Funzionerà da segretario un impiegato del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli, compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: non sono compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito almeno ventuno trentesimi.

Art. 9.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

La borsa che resti eventualmente disponibile per rinuncia del vincitore o per altro motivo può essere assegnata dal Ministro al successivo graduato idoneo.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Costituisce titolo di merito lo svolgimento della tesi di laurea in materia di caseificio.

Art. 10.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'Università, Istituto superiore o Laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Art. 11.

In qualsiasi momento il Ministero potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 10, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 12.

Al compimento degli studi e delle ricerche per i quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno alla attività da essi svolta.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate trimestrali anticipate. La prima rata sarà corrisposta all'atto del conferimento della borsa e le successive dopo aver dimostrato la frequenza ai corsi di perfezionamento durante il trimestre precedente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1952

p. *Il Ministro*: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1952
Registro n. 7, *foglio n.* 141. — BERITELLI

(1912)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro nella Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67, del 22 marzo 1951;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

Il maggiore G.A.r.i. Griselli Alberto, membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), costituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, è sostituito nella predetta Commissione dal tenente colonnello G.A.r.i. Bucci Luigi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1952
Registro n. 15, *foglio n.* 392

(1875)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola per l'anno 1952;

Decreta:

Per l'anno 1952, gli esami di idoneità per conseguire la abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di giugno p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1952
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 385. — LESEN

(1950)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a undici posti di aggiunto procuratore di 2ª classe, indetto con decreto 3 marzo 1952.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso a undici posti di aggiunto procuratore di 2ª classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1952 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 17 aprile 1952

L'Avvocato generale: SCOCA

(1899)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto n. 37954 in data 29 novembre 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1949, ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 37593 del 21 novembre 1951;

Veduta la deliberazione del comune di Camerata Picena n. 6 in data 17 marzo 1951, con la quale il dott. Bonifazi Giuseppe viene dichiarato rinunciatario al posto della condotta medica di quel Comune in quanto non ha assunto regolare servizio entro il termine prefissogli;

Ritenuto che il dott Vignini Cesare ha diritto alla nomina al posto della condotta medica di Camerata Picena in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinunce dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vignini Cesare è assegnato alla condotta medica del comune di Camerata Picena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorno consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 27 marzo 1952

Il prefetto: DONADU

(1766)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Viste le deliberazioni in data 24 marzo 1952, n. 50 e n. 51, con le quali la Giunta municipale di Dovadola dichiara rinunciatari rispettivamente della condotta urbana e di quella del forese il dott. Bucci Ulisse ed il dott. Rossi Gioacchino, per non aver assunto servizio nel termine di quindici giorni fissato dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto doversi dichiarare vincitori delle sedi suddette i candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria i rinunciatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Flamigni Guido è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Dovadola, condotta urbana.

Il dott. Celli Sergio è dichiarato vincitore per la sede di Dovadola, condotta del forese.

Forlì, addì 2 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

(1666)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto n. 17070 del 25 ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 13 novembre 1951, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per posti di veterinari condotti bandito con atto 14 giugno 1947;

Ritenuto che i seguenti candidati, già dichiarati vincitori per le condotte a fianco di ognuno indicate hanno rinunciato, espressamente o tacitamente, alla titolarità delle stesse:

Mirri dott. Francesco: Consorzio Serrungarina-Cartoceto-Saltara;
Rossi dott. Vittorio: Fossombrone;
Russo dott. Luigi: Apecchio;
Vanni dott. Salvatore: Macerata Feltria;
Bruciati Mietti dott. Paolo: Pergola;
Berti dott. Luigi: Consorzio Montefelcino-Isola del Piano;
Tonini dott. Guido: Mondavio;
Sparapani dott. Angelo: Montelabbate;
Bacchiocchi dott. Edmondo: Consorzio Carpegna-Frontino;
Atzori dott. Livio: Sant'Agata Feltria;

Ritenuto che a seguito delle interpellanze di cui all'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, i seguenti candidati idonei hanno dichiarato di accettare la titolarità delle condotte a fianco di ognuno indicate:

Bruciati Mietti dott. Paolo: Fossombrone;
Bacchiocchi dott. Edmondo: Pergola;
Ambrosini dott. Giovanni: Consorzio Serrungarina-Cartoceto-Saltara;
Silvestri dott. Marsano: Montelabbate;
Bramucci dott. Pierino: Mondavio;
Brizzi dott. Piero: Apecchio;
Manzi dott. Ezio: Consorzio Carpegna-Frontino;
Angelucci dott. Publio: Consorzio Montefelcino-Isola del Piano;
Piancastelli dott. Pietro: Sant'Agata Feltria;
Lucchetti dott. Otello, Macerata Feltria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicate:

Bruciati Mietti dott. Paolo: Fossombrone;
Bacchiocchi dott. Edmondo: Pergola;
Ambrosini dott. Giovanni: Consorzio Serrungarina-Cartoceto-Saltara;
Silvestri dott. Marsano: Montelabbate;
Bramucci dott. Pierino: Montavio;
Brizzi dott. Piero: Apecchio;
Manzi dott. Ezio: Consorzio Carpegna-Frontino;
Angelucci dott. Publio: Consorzio Montefelcino-Isola del Piano;
Piancastelli dott. Pietro: Sant'Agata Feltria;
Lucchetti dott. Otello: Macerata Feltria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 25 marzo 1952

Il prefetto: LORENZI

(1527)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.